

## ADEMPIMENTI

### **Decreto dignità: sintesi delle novità fiscali e loro decorrenza**

di Lucia Recchioni

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018** il **D.L. 87/2018**, meglio noto come **“decreto dignità”**.

Il provvedimento è al centro dell'attenzione soprattutto per le misure che sono state introdotte a **contrastò del precariato**, ma anche dal punto di vista **fiscale** vi sono stati alcuni interventi, alcuni dei quali dagli effetti marginali, mentre altri sicuramente da qualificare come di maggior rilievo.

Nella **tabella** che segue li **riassumiamo**, indicando anche la data dalla quale le norme hanno avuto o avranno efficacia, lasciando ai **successivi contributi** il compito di analizzare, **nel dettaglio**, le novità introdotte.

	<b>La novità in sintesi</b>	<b>Decorrenza</b>
<b>Limiti alla delocalizzazione delle imprese</b>	Le <b>imprese</b> italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, <b>che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato</b> che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, <b>decadono dal beneficio</b> se l'attività economica interessata viene <b>delocalizzata</b> in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, <b>entro cinque anni</b> dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.	Per i <b>benefici</b> concessi o banditi, e, comunque, per gli <b>investimenti agevolati</b> avviati, dopo la data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018).

È prevista l'irrogazione di una **sanzione** (da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito).

**Decadono** inoltre dal beneficio le imprese che, pur non trasferendo la sede all'estero, **spostano** la sede operativa fuori dallo **specifico territorio** oggetto di agevolazione, se l'aiuto di Stato prevedeva l'effettuazione di

**investimenti produttivi specificamente localizzati.**

#### Iper ammortamento

L'**iper ammortamento** spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni vengono destinati a strutture produttive situate all'estero, è necessario procedere al **recupero dell'iper ammortamento**.

Allo stesso modo il decreto introduce l'obbligo di **recupero** anche nei casi di **cessione dei beni** (in passato, invece, la **cessione a titolo oneroso** comportava esclusivamente la perdita del residuo beneficio, ma non la **restituzione** di quanto in passato dedotto a titolo di iper ammortamento).

Le società possono comunque continuare a beneficiare dell'iper ammortamento nel caso in cui siano effettuati **investimenti sostitutivi**. È stata infatti espressamente fatta salva la norma a tal fine introdotta con la **Legge di Bilancio 2018**, la quale è stata altresì **estesa** ai casi di **delocalizzazione dei beni**.

Nessuna novità interessa invece il **super ammortamento**.

#### Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Non possono essere oggetto di agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei **beni immateriali** se derivanti da operazioni intercorse con **imprese appartenenti al medesimo gruppo**.

La disposizione si applica a decorrere dal **periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto**, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della **media di raffronto**.

**Disposizioni in materia di redditometro**

**Non** è stato **abolito** il redditometro, L'abrogazione ha effetto come inizialmente annunciato, né sono state modificate le norme in materia di **onere della prova**.

Con il redditometro il **reddito** del contribuente **continuerà** quindi ad essere determinato sulla base:

In ogni caso *non si applica* agli **atti già notificati** e non si fa luogo al **rimborso delle somme già pagate**.

- delle **spese di qualsiasi genere sostenute** nel corso del periodo d'imposta,
- degli **elementi indicativi di capacità contributiva**.

Tuttavia è stato **abrogato** il **D.M. 16.09.2015** che elencava gli **elementi di spesa indicativi della capacità contributiva**.

Il **decreto** che elenca gli elementi indicativi della capacità contributiva sarà infatti **emanato** dal Mef dopo aver sentito l'**Istat** e le **associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori**.

L'effetto è sostanzialmente quello di una **momentanea sospensione dei controlli** da redditometro (almeno per quanto riguarda l'applicazione degli **indici di spesa**) sulle **annualità successive all'anno 2016**.

Restano **ferme** le disposizioni in materia di determinazione del reddito sulla base della **spesa patrimoniale eseguita dal contribuente**.

**Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute**

I **dati delle fatture emesse e ricevute** - relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il **28 febbraio 2019** (in luogo dell'originario termine del 30 novembre).

I **dati semestrali** dovranno essere invece trasmessi entro il **30 settembre** (per il primo semestre) ed entro il **28 febbraio 2019** (per il secondo semestre).

Si ricorda, tuttavia, che la Legge di Bilancio ha espressamente previsto l'**abrogazione dell'adempimento** a decorrere dal **2019**, e quest'ultima disposizione non ha subito alcuna modifica.

**Società sportive dilettantistiche**

Sono state **abrogate** le disposizioni in materia di **società sportive dilettantistiche lucrative** e le relative **agevolazioni fiscali previste** (riduzione della metà dell'Ires).

L'abrogazione delle disposizioni fiscali in materia di **Ires** ha effetto a decorrere dal **periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto**.

Sul fronte **Iva** sono stati quindi **eliminati**, tra le prestazioni soggette all'aliquota del 10%, i **servizi di carattere sportivo** resi dalle **società sportive dilettantistiche lucrative** nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Sono stati altresì abrogati i **commi da 358 a 360 dell'articolo 1 L. 205/2017** disciplinanti le **collaborazioni coordinate e continuative** nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Seminario di specializzazione

## REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)